

# LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 17-06-2010 REGIONE TRENTO (Prov.)

## Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTO ALTO ADIGE N. 25 del 22 giugno 2010

*IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge:*

### ARTICOLO 3

Principi e settori dell'economia solidale

1. L'economia solidale è informata al rispetto dei seguenti principi:

- a) ecocompatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita;
- b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse;
- c) equità e solidarietà, per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;
- d) buona occupazione, da correlare all'esigenza di superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze in un'ottica d'inclusione sociale;
- e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
- f) consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell'efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.

2. L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:

- a) prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
- b) commercio equo e solidale;
- c) welfare di comunità;
- d) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
- e) edilizia sostenibile e bioedilizia;
- f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- g) finanza etica;
- h) mobilità sostenibile;
- i) riuso e riciclo di materiali e beni;
- j) sistemi di scambio locale;
- k) software libero;
- l) **turismo** responsabile e sostenibile;
- m) consumo critico e gruppi di acquisto solidale.

3. I settori previsti dal comma 2 sono definiti nell'allegato A; possono essere integrati e modificati dalla Giunta provinciale, su proposta del tavolo provinciale per l'economia solidale.

### ARTICOLO 4

Tavolo provinciale per l'economia solidale

1. La Provincia attua le misure previste da questa legge attraverso il tavolo provinciale per l'economia solidale. Il tavolo è sede di confronto per la promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale e offre

supporto tecnico-conoscitivo per la predisposizione e il monitoraggio degli interventi anche in relazione al loro coordinamento e alla loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione socio-economica.

2. Il tavolo ha i seguenti compiti:

- a) formula pareri e proposte alla Giunta provinciale in materia di interventi nel settore dell'economia solidale;
- b) analizza la realtà economico-imprenditoriale e associativa provinciale operante nei settori previsti dall'articolo 3, comma 2, anche attraverso studi e indagini;
- c) verifica le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei principi e delle modalità organizzative inerenti alla responsabilità sociale delle imprese secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- d) propone alla Giunta provinciale azioni per la promozione e il sostegno dell'economia solidale;
- e) promuove la diffusione e lo sviluppo di prassi socialmente responsabili, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio, ivi compresa l'etichettatura sociale;
- f) favorisce lo sviluppo e l'utilizzo di un logo o di un marchio trentino dell'economia solidale.

3. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale ed è composto:

- a) dal Presidente della Provincia o un assessore suo delegato;
- b) dai dirigenti dei dipartimenti competenti in materia di industria, commercio, **turismo** e agricoltura;
- c) da un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) da sei rappresentanti espressi dal mondo dell'economia solidale attraverso apposite assemblee elettive delle associazioni di secondo livello, garantendo la rappresentanza dei settori dell'economia solidale relativi all'industria, al commercio, al **turismo** e all'agricoltura.

4. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione:

- a) le procedure di designazione dei componenti previsti dal comma 3, lettera d), le modalità di funzionamento del tavolo e la sua eventuale articolazione in sottocomitati dei quali può individuare ulteriori componenti in numero complessivo comunque non superiore a dieci;
- b) le modalità per favorire e promuovere il coordinamento degli interventi da realizzare, anche mediante la partecipazione alle riunioni del tavolo in relazione alle rispettive competenze, di componenti della Giunta provinciale, di dirigenti della Provincia, di altri soggetti esterni all'amministrazione.

5. Il tavolo trasmette alla Giunta provinciale e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione annuale sulle azioni proposte e realizzate nell'ambito delle sue competenze.

6. La partecipazione alle riunioni del tavolo non dà diritto ad alcun compenso.